



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO (SO). L.R. 23 GIUGNO 1997, N. 24.

Art. 1 Modalità di autorizzazione e criteri per il rilascio dei permessi

La raccolta dei funghi nel territorio del Comune di Albaredo per San Marco è autorizzata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352, e dalla L.R. 23 Giugno 1997 n.24, secondo le modalità e procedure di seguito specificate:

Art. 2 Modalità di raccolta

Su tutto il territorio comunale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

- a. la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
- b. la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c. il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di 3 Kg. salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di *Armillaria mellea*;
- d. la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e. è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- f. è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- g. è vietata la raccolta di funghi decomposti;
- h. è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Ammanita cesarea*;
- i. è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
- j. è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 3 Residenti nel territorio del Comune di Albaredo per San Marco

I residenti nel Comune di Albaredo per San Marco sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso. A tal fine sarà sufficiente disporre di apposito documento di riconoscimento (Carta di identità o altro equivalente) atto a dimostrare la residenza nel Comune stesso o di apposito tesserino annuale di colore giallo, rilasciato dal Comune dietro versamento delle spese amministrative di rilascio pari a €5,00.

Art. 4 Proprietari di fondi o di immobili situato nel Comune di Albaredo per S. Marco

I proprietari di fondi o di immobili situati nel territorio del Comune di Albaredo per S. Marco sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio comunale, nel rispetto delle leggi e dei

regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso, ma con un documento di riconoscimento e con un'autocertificazione atta a comprovare la proprietà o con apposito tesserino annuale di colore azzurro rilasciato dal Comune dietro versamento delle spese amministrative di rilascio pari a €5,00. Si precisa che per proprietario si intende l'intestatario, il coniuge e i parenti in 1° grado dello stesso.

Art. 5 Residenti al di fuori del territorio del Comune di Albaredo per San Marco

A tali soggetti verrà rilasciata dal Comune di Albaredo per San Marco, in collaborazione con eventuali punti vendita autorizzati un permesso sotto forma di un tesserino nominativo, con le seguenti caratteristiche:

Validità temporale costo per l'anno 2006

a) stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre) di colore verde	€55,00
b) giornaliero di colore bianco	€ 5,00

Art. 6 Modalità di pagamento e controlli

Il pagamento dell'importo relativo all'acquisto dei tesserini di cui al precedente art.5 può essere effettuato presso gli uffici comunali e i punti di vendita a ciò autorizzati.

Il tesserino deve essere debitamente compilato in ogni sua parte a cura del dipendente comunale o dai gestori dei punti vendita autorizzati dal Comune stesso.

Il Comune vigilerà sulla corretta gestione del servizio da parte dei punti vendita autorizzati.

I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi devono essere muniti di documento di riconoscimento atto a dimostrare la titolarità del permesso.

Gli importi previsti per l'anno 2006 potranno subire variazioni, per gli anni successivi, previa deliberazione comunale.

Il presente regolamento non si applica a coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, pertanto questi si intendono autorizzati alla raccolta senza il tesserino, solo se accompagnati da soggetto in possesso del tesserino.

Art. 7 Gestione e utilizzo proventi

I tesserini per la raccolta, stampati a cura del Comune di Albaredo per San Marco, verranno messi in distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora i soggetti incaricati della vendita dei tesserini del Comune dovessero esaurire i permessi per la raccolta, potranno farne richiesta scritta al Comune di Albaredo per San Marco, il quale provvederà al rilascio nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

Tutti i soggetti incaricati della vendita dei tesserini dovranno versare i proventi derivanti dalla vendita dei tesserini in due distinti momenti, il primo il 1 settembre, il secondo a saldo entro il 15 novembre contestualmente alla rendicontazione annuale.

Entro il 15 novembre di ogni anno tutti i soggetti incaricati della vendita, dovranno presentare al Comune di Albaredo per San Marco il rendiconto degli introiti derivanti dalla vendita dei tesserini mentre a scadenza mensile dovranno effettuare

I proventi delle eventuali sanzioni comminate ai sensi dell'art.9 della L.R. n° 24/97, introitati dagli incaricati della vigilanza dovranno essere versati al Tesoriere del Comune entro il 15 novembre di ogni anno.

Art. 8 Sanzioni

Sono sanzionate con il pagamento di una somma di €25,00 a €51,00 le seguenti violazioni:

a) esercizio della raccolta senza permesso, oltre al pagamento del permesso giornaliero;

- b) mancata esibizione del permesso e/o del documento di residenza o di proprietà, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
- c) raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito;
- d) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
- e) uso di attrezzi e contenitori non conformi alle prescrizioni della L.R n. 24/1997
- f) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5 della L.R n. 24/1997
- g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

All'accertamento delle violazioni succitate, fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al punto c)-e)-ed f), determina la revoca del permesso di raccolta per l'anno in corso.

Art. 9 Vigilanza

Valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R n. 24 del 23.06.1997 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 10 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio. Copia del presente Regolamento è trasmessa, entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, alla Giunta Regionale e, per conoscenza, alla Provincia di Sondrio, alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed al Corpo Forestale dello Stato.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n° 3 del 28/01/2006.